

Relazione sui Fondi contrattuali del Personale del Comparto dell'A.S.L. TO4 - Costituzione definitiva per l'anno 2016 e determinazione provvisoria per l'anno 2017.
Deliberazione n. 455, del 27/04/2017

Con il provvedimento n. 455, del 27/04/2017 si determinano, in via definitiva, i fondi contrattuali del Personale del Comparto per l'anno 2016 e, in via provvisoria, i fondi contrattuali del 2017.

La quantificazione definitiva dei fondi è stata effettuata in applicazione alle seguenti disposizioni:

- art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010, n. 122 il quale disponeva che a decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e veniva automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- Circolare n. 12, del 15/04/2011, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, forniva indirizzi applicativi dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010, riassumibili nelle seguenti tre fasi:
 1. costituzione dei fondi secondo il quadro normativo contrattuale vigente - nel caso specifico il C.C.N.L. 31/07/2009 - includendo, quindi, gli incrementi da questo previsti (R.I.A. del personale cessato dal servizio e Indennità Infermieristica);
 2. comparazione dei fondi 2010 con quelli dell'anno di riferimento e, ove questi ultimi fossero risultati superiori ai primi, riconduzione del loro ammontare al valore dei fondi 2010;
 3. riduzione dei fondi così ottenuti proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, da operarsi sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento dei fondi, rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinava la misura della variazione da operarsi sul fondo;
- art. 1, comma 456, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale ha prorogato sino al 31/12/2014 gli effetti dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 ed ha, altresì, disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate sul fondo 2014, per effetto del medesimo comma 2-bis, art. 9, D.L. n. 78/2010;
- Circolare n. 20, del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 456, dell'art. 1, Legge n. 147/2013;
- art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015, n. 208, il quale ha disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 07/08/2015, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- Circolare n. 12, del 23/03/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale, alla Scheda tematica I.3 "Contrattazione integrativa", nel riprendere le disposizioni contenute nella Legge n. 208/2015 in materia di limite dei fondi destinati alla contrattazione, sono state fornite indicazioni in merito alla loro decurtazione in proporzione alla riduzione del personale, da operarsi sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015.

Tenuto conto di quanto sopra, i fondi del 2016, determinati sulla base del C.C.N.L. 31/07/2009, includono, innanzitutto, le decurtazioni operate sui fondi 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i., stabilizzate nei fondi a decorrere dal 2015 (art. 1, comma 456, della Legge 27/12/2013, n. 147). Tali decurtazioni sono pari ai seguenti importi, corrispondenti a quelli indicati nella deliberazione n. 331, del 09/04/2015 di determinazione dei fondi definitivi del 2014, esaminata positivamente dal Collegio Sindacale (Verbale n. 6, del 15/05/2015):

- a) Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno € 281.813,17
- b) Fondo della produttiva collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali € 346.872,67
- c) Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica € 1.133.765,32

Le suddette decurtazioni sono state definite sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare n. 20, del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, come già attestato in sede di esame dei fondi dell'anno 2015 di cui alla delibera n. 1352, del 30/12/2016 (Verbale n. 1, del 31/01/2017).

Come previsto dal citato art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, i fondi "teorici" così risultanti sono stati ricondotti all'importo dei fondi del 2015, determinati con la suddetta delibera n. 1352, del 30/12/2016.

Sui fondi è stata, quindi, operata la decurtazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, anch'essa prevista dal suddetto art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015, pari allo 0,55%, determinata sulla base di quanto indicato nella menzionata Circolare n. 12, del 23/03/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'Allegato 1 alla Relazione Tecnico-Finanziaria precisa che il personale preso a riferimento per il calcolo della media è quello presente al 1° gennaio ed al 31 dicembre del 2015 e del 2016.

Per quanto concerne il Fondo della produttiva collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali l'Azienda precisa che sarà successivamente integrato con le quote dei proventi dell'attività libero-professionale intramoenia di cui all'art. 14, comma 1, paragrafi B1 e B2, punto 3, del Regolamento sulla Libera Professione Intramoenia - approvato con delibere n. 976, del 03/12/2014 e n. 697, del 29/07/2015 - non appena definite.

Tali somme saranno allocate tra le risorse variabili del fondo, in quanto, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e devono essere annualmente determinate sulla base dei proventi dell'attività libero-professionale. Le stesse vengono individuate tra le poste che non rilevano ai fini dei limiti da considerare per la determinazione del fondo 2016, di cui all'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015, n. 208, trattandosi di risorse derivanti da servizi resi in conto terzi e da terzi remunerate (Libera Professione intra-moenia).

Sulla base delle disposizioni normative sopra indicate, in particolare: rispetto del limite 2015, con eventuale decurtazione proporzionale alla riduzione di personale nel 2016 rispetto al 2015, i fondi 2016 risultano dei seguenti importi:

- a) Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno:

– Fondo anno 2016 tendenziale	€ 5.484.298,90
– Decurtazione per riconduzione al fondo 2015 pari a € 5.484.298,90 (delibera n. 1352, del 30/12/2015)	€ 0,00
– Decurtazione per riduzione di personale (0,55%)	– € 30.163,64
– Fondo anno 2016	€ 5.454.135,26
– Decurtazione operata ai sensi dell'art. 71, Legge 133/2008	– € 891,84
Fondo utilizzabile per l'anno 2016	€ 5.453.243,42

- b) Fondo della produttiva collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali:

– Fondo anno 2016 tendenziale	€ 6.750.406,33
– Decurtazione per riconduzione al fondo 2015 - al netto delle poste che non rilevano ai fini del limite dei fondi - pari ad € 6.750.406,33 (delibera n. 1352, del 30/12/2015)	€ 0,00
– Decurtazione per riduzione di personale (0,55%)	– € 37.127,23
– Fondo anno 2016	€ 6.713.279,10

c) Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica:		
– Fondo anno 2016 tendenziale		€ 12.881.764,36
– Decurtazione per riconduzione al fondo 2015 pari a € 12.735.387,54 (delibera n. 1352, del 30/12/2015)	– €	146.376,82
– Decurtazione per riduzione di personale (0,55%)	– €	70.044,63
– Fondo anno 2016		€ 12.665.342,91
– Costo riqualificazioni del personale		€ 837.127,42
– Decurtazione operata ai sensi dell'art. 71, Legge 133/2008	– €	16.166,26
Totale fondo 2016		€ 11.812.049,23

La delibera conferma in via provvisoria negli stessi importi del 2016 i fondi contrattuali del 2017, riservandosi la quantificazione definitiva a fine esercizio.

La relazione tecnico-finanziaria, predisposta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, redatta sulla base delle indicazioni e degli schemi di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19/07/2012 - allegata alla delibera - dà contezza della costituzione dei fondi, del confronto con i corrispondenti fondi dell'anno precedente e dei fondi dell'anno 2010, nonché della compatibilità economico finanziaria e delle relative modalità di copertura.

In particolare viene assicurato che la spesa complessiva per il personale dell'anno 2016, comprensiva dei fondi contrattuali in esame, rientra nel tetto massimo fissato dalla Regione per l'anno 2016 in € 240.624.000,00.

Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, non risultano, invece, predisposti i Moduli inerenti la destinazione dei fondi e la programmazione dell'utilizzo delle risorse.